

### X LEGISLATURA 47^ Seduta Martedì 30 gennaio 2018

Deliberazione n. 289 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale -- Incentivazione del turismo in arrivo (incoming)

attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a

sostegno della destagionalizzazione.

Presidente: Nicola Irto

Consigliere - Questore: Domenico Tallini

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 16, assenti 15

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i dodici articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, per come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 16, a favore 16 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 6 febbraio 2018

SETTORA DE GRETARIO
ASSEMBIAN MARIA STETANIA L'AUTIA
E AFFARI
GENERALI

Allegato alla deliberazione n. 289 del 30 gennaio 2018

### X LEGISLATURA

### LEGGE REGIONALE

INCENTIVAZIONE DEL TURISMO IN ARRIVO (INCOMING) ATTRAVERSO
I TRASPORTI AEREI, FERROVIARI, SU GOMMA E VIA MARE,
A SOSTEGNO DELLA DESTAGIONALIZZAZIONE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 gennaio 2018. Reggio Calabria, 6 febbraio 2018

IL PRESIDENTE /(Nicola Irto)



#### **RELAZIONE**

La nuova legge denominata "Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione" detta norme per la concessione di contributi finalizzati all'incremento degli arrivi e delle presenze turistiche con priorità alla bassa stagione.

Al fine di rendere più efficace questo strumento di incentivazione, già contemplato nel sistema normativo alla legge regionale n. 6/1995, si è ritenuto opportuno abrogare la vecchia norma per dar vita ad una nuova legge sia da un punto di vista procedurale sia da un punto di vista delle finalità che oggi sono chiaramente riconducibili alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

In particolare, con la nuova norma si è voluto sancire un'unica modalità contributiva in termini di intensità di aiuto e di modalità di richiesta, valutazione e di erogazione del contributo per tutti i mezzi di trasporto utilizzati per sviluppare politiche di incoming.

Si è fortemente incentivata la destagionalizzazione dei flussi turistici differenziando l'intensità di aiuto a secondo dei mesi di svolgimento dei programmi di viaggio elargendo contributi di entità maggiore nei mesi di bassa stagione.

Inoltre, sono stati stabiliti i criteri di preferenza che dovranno essere adottati per la valutazione delle domande. Nell'ambito di questi criteri si è data attenzione all'aspetto numerico degli arrivi, ma anche all'aspetto qualitativo relativamente alla destagionalizzazione del programma di viaggio; all'incremento dei flussi provenienti dall'estero che ad oggi risultano minoritari rispetto a quelli nazionali; alla preferenza ai programmi pluriennali.

Altro aspetto importante è l'informatizzazione del procedimento introdotta al fine di semplificare le procedure e di renderle più accessibili ai potenziali beneficiari esteri.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito il contenuto dei singoli articoli che compongono la presente legge.

L'articolo 1 indica le finalità della legge, ovvero incentivare il flusso turistico nei periodi non estivi, elemento fondamentale per lo sviluppo della regione.

L'articolo 2 individua i potenziali beneficiari dei contributi, ovvero le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere autorizzate all'esercizio della loro attività e le associazioni di cui all'articolo 5 del D.Lqs. 79/2011.

L'articolo 3 indica le tipologie di spese ammissibili e i requisiti minimi dei programmi di viaggio: gruppi di almeno venticinque persone che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a sette pernottamenti.

L'articolo 4 indica l'intensità di aiuto concedibile per i programmi di viaggio regionali e per quelli interregionali differenziati per stagione. Inoltre, l'articolo stabilisce che il contributo può essere concesso nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, prevedendo altresì ulteriori limiti per le

spese di pubblicità ed escludendo dalla richiesta i programmi di viaggio che si svolgono a luglio e agosto.

L'articolo 5 stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di richiesta contributo.

L'articolo 6 stabilisce i criteri per la valutazione delle istanze ai fini della concessione del contributo.

L'articolo 7 stabilisce i termini e la documentazione da esibire a titolo di rendiconto del contributo concesso.

L'articolo 8 prevede che la Regione, per una maggiore trasparenza, introduce l'informatizzazione del procedimento e disciplina le modalità di controllo.

All'articolo 9, per una maggiore semplificazione amministrativa, si stabilisce che tutte le informazioni, anche relative al contenuto della documentazione prodotta, dovranno essere rese mediante autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

L'articolo 10 indica la copertura finanziaria.

L'articolo 11 abroga la legge regionale 7 marzo 1995, n. 6.

L'articolo 12 fissa i termini di entrata in vigore.

### RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

"Incentivazione del turismo in arrivo (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione"

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Con la legge regionale del 7 marzo 1995, n. 6 veniva approvata la norma per favorire l'incentivazione dell'afflusso turistico in Calabria attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e a mare. La norma era finalizzata alla concessione di contributi a sostegno del turismo e specificatamente per sostenere i costi dei trasporti, con qualsivoglia mezzo, utilizzati dai turisti per raggiungere la destinazione "Calabria".

A beneficiare del contributo erano ammesse, con la precedente norma, le organizzazioni di viaggio italiane ed estere e le associazioni dei calabresi operanti in Italia ed all'estero riconosciute ai sensi all'art. 10 della Legge n. 217 del 17.05.1983, oggi non più vigente.

Dalla data di entrata in vigore della I.r. 6/1995, ad oggi, sono circa 80/100 le istanze che pervengono annualmente al fine di ottenere il contributo per il trasporto dei turisti, e di queste, circa l'80% annuo sono finanziate con le risorse messe a disposizione sul bilancio regionale.

E' importante sottolineare che, ad oggi, la legge ha una dotazione finanziaria abbastanza limitata in confronto alle richieste che pervengono annualmente, mentre fino al 2010 le somme a disposizione riuscivano a soddisfare quasi il 100% del fabbisogno.


Può essere utile, a questo punto, fornire alcuni dati sugli effetti prodotti dai finanziamenti regionali a valere sulla I.r. 6/1995.

Il sostegno ai tour operator per il trasporto dei turisti verso la destinazione "Calabria" ha contribuito notevolmente, in questi anni, all'incremento dell'incorning sia dall'Italia che dal mercato estero. Maggiormente nel primo decennio dopo l'emanazione della legge regionale, l'incremento ha raggiunto risultati notevoli dal punto di vista dell'afflusso di turisti verso la Calabria, e questo grazie anche all'incentivo a favore dei tour operator che sono stimolati a vendere maggiormente il prodotto "Calabria" rispetto ad altre regioni del meridione d'Italia.

Analizzando i dati della curva delle presenze turistiche (elaborazione dati ISTAT), è utile specificare che il tetto massimo di presenze si è registrato nel 2007 con circa 8,8 milioni di presenze, e quando le somme a disposizione del dipartimento regionale ammontavano a circa 3 milioni di euro.

Con il diminuire delle risorse, e quindi del sostegno alle organizzazioni di viaggio, le presenze hanno subito un decremento nel periodo 2008/2010, per riallinearsi nel 2011 (circa 2,5 milioni di euro l'entità dei contributi assegnati) e per poi ritornare ai minimi storici dell'ultimo decennio quando la spesa non ha mai superato 1,5 milioni di euro.

Si riporta, di seguito, il grafico relativo all'andamento delle presenze sopra descritto:



Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT.

### Obiettivi della legge

Il turismo, più di altri comparti, è un settore in continua evoluzione e necessita di continui aggiornamenti, anche normativi, per fronteggiare la concorrenza.

Finalità della nuova legge qui proposta è riorganizzare il sistema di concessione dei contributi alle organizzazioni di viaggio, anche differenziati per ambiti di interventi.

Obiettivo strategico primario della Giunta regionale è quello di stimolare l'adeguamento dell'offerta in termini di distribuzione delle presenze soprattutto nei mesi non estivi, destagionalizzando l'offerta. Oggi, la norma in vigore prevede una sospensione del beneficio per il periodo che va dal 15 luglio al 25 agosto di ogni anno, ed il riconoscimento del 25% di contributo uniformato nel restante periodo dell'anno. I dati statistici relativi alle presenze, evidenziano ogni anno, che più del 60% delle presenze in Calabria si registra nei mesi di luglio (20%) e agosto (40%), mentre solo il 20% si raggiunge nei mesi di giugno e settembre.

Partendo da questi dati, oramai consolidati nel tempo, la Giunta regionale intende intervenire allungando il tempo di sospensione del beneficio per l'intero periodo 1 luglio-31 agosto e incrementando l'entità del contributo nel periodo gennaio-maggio e ottobre-dicembre, in modo da favorire la destagionalizzazione dell'offerta turistica in Calabria.

Coerenza con i contenuti della programmazione regionale

Gli obiettivi della presente legge sono costruiti in stretta connessione con le finalità e le attività previste dalla programmazione turistica complessiva della Giunta regionale.

Si intende, infatti, favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia politica regionale, contribuendo in tal modo a rafforzare la coesione economica e sociale del territorio.

Come è noto, la funzione principale del turismo nel processo di attuazione della Strategia mondiale è quella di attivatore sociale, fattore che è in molti casi all'origine della catena del valore.

In questo senso la cultura è assolutamente indispensabile per lo sviluppo dell'economia del territorio.

L'obiettivo strategico che la Regione intende perseguire è la destagionalizzazione dell'offerta che genera nuovi comportamenti innovativi, nuove idee, nuovi prodotti e nuovi servizi. Ciò comporterebbe anche una diversificazione dei prodotti turistici, fuori del contesto prettamente balneare, quali l'offerta culturale, naturalistica ed eno-gastronomica cui l'amministrazione sta puntando investendo anche notevoli risorse.

Questa nuova "economia del turismo" rappresentata dai prodotti sopra indicati, e in rapida espansione, è in grado di incidere in maniera significativa, già nel breve periodo, sulle dinamiche della crescita e dell'occupazione grazie alla

possibilità di produrre contenuti e prodotti/servizi di interesse di una categoria di soggetti, come quella dei turisti, sempre più ampia.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati

I beneficiari della nuova norma sono le "organizzazioni di viaggio nazionali e straniere" autorizzate all'esercizio della loro attività, nonché le associazioni di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 79/2011.

Nella precedente norma i beneficiari dei contributi erano individuati i soggetti indicati dalla Legge 17.05.1983, n. 217, oggi abrogata.

#### Oneri finanziari

Analisi quantitativa (elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Oneri finanziari a carico del bilancio regionale per come descritto.

#### SCHEDA DI SINTESI

SCHEDA DI SINTESI		
Articolo del	Oneri finanziari – Elementi criteri	
Progetto di legge Articolo 1	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale e che introduce agli articoli susseguenti del Capo II che producono, per come dettagliato di seguito, oneri di bilancio.	
Articolo 2	Non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale, in quanto ha di carattere ordinamentale, individuando le tipologie dei beneficiari.	
Articolo 3	Non derivano oneri finanziari diretti sul bilancio regionale, in quanto ha carattere ordinamentale, individuando le tipologie delle spese ammissibili.	
Articolo 4	L'articolo identifica l'intensità del contributo massimo concedibile. Gli oneri derivanti sono a carico del bilancio regionale e allocati sul capitolo di spesa U0613310301 del bilancio di previsione 2018/2020: nello specifico le somme a disposizione ammontano ad euro 1,5 milioni per anno.  Per l'annualità 2017 il Dipartimento ha già espletato le procedure relative all'individuazione dei beneficiari, individuati ai sensi della precedente L.R. 6/1995, ed ha provveduto ad impegnare tutte le risorse a disposizione nella competenza 2017. Le relative liquidazioni sono in corso di espletamento in funzione delle istruttorie sulle rendicontazioni pervenute dai beneficiari.	
Articolo 5	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo regolamenta le modalità di presentazione delle istanze.	

Articolo 6	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo identifica le modalità di valutazione delle istanze e di ammissione al beneficio del contributo.
Articolo 7	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo identifica le modalità di rendicontazione del contributo assegnato con la relativa documentazione da produrre.
Articolo 8 e 9	Articoli ordinatori e definitori dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale.  L'articolo identifica le modalità di controllo e verifica della rendicontazione trasmessa dai beneficiari da parte dell'ufficio istruttorio indicando le modalità di gestione del procedimento amministrativo.
Articolo 10	L'articolo identifica la copertura finanziaria della norma. Gli oneri derivanti sono a carico del bilancio regionale e allocati sul capitolo di spesa U0613310301 del bilancio di previsione 2018/2020: nello specifico le somme a disposizione ammontano ad euro 1,5 milioni per anno per come descritto nella Tabella B.
Articolo 11	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancia regionale. L'articolo abroga la precedente norma in materia.

### TABELLA A

		<del></del>
Articolo del	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari 2018
progetto di legge		
Articolo 1		
Articolo 2		
Articolo 3		
Articolo 4	Spesa in conto capitale	Euro 1.500.000,00
Articolo 5		
Articolo 6		
Articolo 7		
Articolo 8		
Articolo 9		
Articolo 10	Norma finanziaria (Tabella B)	
Articolo 11		

### TABELLA B

Missi <u>o</u> ne	Program- ma	Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Note
07	01	Spese per l'incentivazio ne del flusso	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Capitolo U0613310301



Oneri di gestione € 0, la gestione della legge viene effettuata dal personale interno al Settore Promozione Turistica. Copertura finanziaria: Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili: 1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO 1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi: utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso □ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa Programma n. 1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia: □ Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Tipologia \_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_ nicremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente > Tipologia n. 1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

□ Programma n. \_\_\_\_\_

	1.4 imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:
	□ Programma n
2	GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:
	2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:
	utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
	> Anno
	<ul> <li>Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti- Titolo 1 spese correnti</li> </ul>
	<ul> <li>Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 spese in conto capitale</li> </ul>
	utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
	Anno, Programma n
	2.2 variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:
	□ Titolo di Entrata, TipologiaCategoria
	□ incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente □
	Anno, Tipologia n

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:
□ Anno, Programma n
2.4 imputazione esatta ad una o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:
□ Anno, Programma n
3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa
4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"
E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 6 febbraio 2018  SETTORE AVE Maria Stefania Ledria) ASCRIEDE A AFFARI CENERALI CENERALI

### CAPO I Principi generali

### Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di incentivare l'afflusso di turisti nel proprio territorio, a sostegno della destagionalizzazione, la Regione Calabria concede contributi per il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e su gomma.

## Art. 2 (Beneficiari dei contributi)

1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono le organizzazioni di viaggio nazionali ed estere autorizzate all'esercizio della loro attività, nonché le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).

#### **CAPO II**

Tipologia di spese oggetto di contributi e intensità di contribuzione

#### Art. 3

(Tipologia di spese oggetto di contributi)

- 1. La Regione Calabria concede contributi per la realizzazione di programmi di viaggio, effettuati in Calabria da gruppi di almeno venticinque persone, che prevedono soggiorni nella regione non inferiori a sette pernottamenti, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per le seguenti tipologie di spese:
  - a) voli charter;
  - b) voli di linea;
  - c) trasporto su gomma;
  - d) trasporto ferroviario;
  - e) trasporto via mare;
- f) trasferimenti dagli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, quando gli stessi trasporti siano strettamente correlati al trasporto aereo, ferroviario o via mare, e facciano parte integrante del programma di viaggio;
  - g) attività di comunicazione e pubblicità.

### Art. 4 (Intensità della contribuzione)

- 1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conto capitale e nella misura del:
- a) 25 per cento dell'imponibile del costo totale del progetto regolarmente rendicontato per i programmi di viaggio realizzati nei mesi di giugno e settembre;
- b) 30 per cento dell'imponibile del costo totale del progetto regolarmente rendicontato per i programmi di viaggio realizzati in mesi diversi da giugno e settembre.
- 2. Nel caso di pacchetti interregionali che prevedono almeno quattro pernottamenti in Calabria il contributo è ridotto al 15 per cento per i programmi realizzati nei mesi di giugno e settembre e al 20 per cento per i programmi di viaggio realizzati nei mesi diversi da giugno e settembre.
- 3. La spesa relativa alle attività di comunicazione e pubblicità è ammissibile nel limite del 10 per cento del costo totale del programma di spese e comunque nella misura massima di 5.000,00 euro.
- 4. Il contributo, concesso nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, non può, in ogni caso, superare il costo complessivo, fiscalmente documentato, dei pernottamenti relativi al programma di viaggio.
- 5. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge i programmi di viaggio che si realizzano nei mesi di luglio e agosto.

## CAPO III Sulla concessione dei contributi

# Art. 5 (Presentazione domanda)

- 1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono presentate al dipartimento regionale competente in materia di turismo entro:
- a) il 15 settembre per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo;
- b) il 28 febbraio per i programmi di viaggio da effettuare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre, fatto esclusione dei mesi indicati nel comma 5 dell'articolo 4.
- 2. Con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo possono essere prorogati o riaperti i termini di presentazione delle domande.

- 3. La domanda di contributo è accompagnata da:
- a) una relazione che illustra il programma di viaggio per il quale si chiede il contributo, con indicazione del numero presunto di turisti, del periodo di svolgimento, delle strutture ricettive prescelte per il soggiorno, dei mezzi di trasporto e delle attività pubblicitarie e di comunicazione;
- b) un programma di spesa in cui sono riportate le sole voci di costo di cui all'articolo 3, comma 1; il costo totale del programma è da intendersi imponibile e non può comprendere voci di spesa diverse da quelle indicate all'articolo 3;
- c) eventuali dichiarazioni ritenute necessarie dal dipartimento competente in materia di turismo e pubblicate, insieme alla modulistica, almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza, sul sito istituzionale e sull'apposita piattaforma informatica.

## Art. 6 (Istruttoria delle domande e ammissione al contributo)

- 1. L'istruttoria delle domande di contributo è effettuata dal dipartimento competente in materia di turismo.
- 2. La valutazione delle domande di contributo è effettuata da un gruppo di lavoro, nominato all'interno del dipartimento di cui al comma 1, sulla base dei sequenti criteri:
  - a) preferenza ai programmi più produttivi di presenze turistiche;
  - b) preferenza ai programmi da effettuare da ottobre a maggio;
- c) preferenza ai programmi da effettuare con voli charter rispetto a quelli di linea e a quelli ferroviari, su gomma e via mare;
- d) preferenza ai programmi che prevedono il turismo in arrivo (incoming) dai mercati esteri rispetto a quelli del mercato interno nazionale;
- e) preferenza ai programmi che prevedono almeno due annualità di svolgimento.
- 3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande l'amministrazione regionale, sulla base dei risultati dell'istruttoria e della valutazione, decreta:
  - a) l'elenco delle domande ammesse al contributo;
- b) l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

# Art. 7 (Erogazione dei contributi)

- 1. L'istanza di erogazione del contributo e il relativo rendiconto, corredato dalla documentazione contabile e amministrativa di cui ai commi 2 e 3, sono presentati entro novanta giorni dalla conclusione del programma di viaggio.
- 2. L'istanza di erogazione del contributo è accompagnata dai seguenti documenti:
- a) relazione descrittiva delle attività svolte con annessa dichiarazione nelle forme di cui all'articolo 9, comma 1;
- b) consuntivo delle spese realizzate corrispondente al programma di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
  - c) per i costi di trasporto:
- 1) fattura dell'azienda vettrice, ovvero, nel caso di beneficiari che acquistano posti sui vettori non direttamente dalla compagnia vettrice, fattura della organizzazione venditrice;
- 2) titolo di pagamento della fattura e documentazione prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) sulla tracciabilità dei flussi finanziari:
- 3) lista passeggeri, che, per il trasporto ferroviario, marittimo e su gomma, è controfirmata dall'azienda vettrice;
- 4) elenco nominativo dei turisti ospitati con indicazione del periodo di soggiorno e delle strutture ricettive;
  - d) per i costi pubblicitari:
    - 1) fattura dell'agenzia pubblicitaria o della tipografia;
- 2) titolo di pagamento della fattura e documentazione prevista dalla I. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 3) esemplari dei prodotti pubblicitari o, nel caso di affissioni, documentazione fotografica;
- 4) attestazione, dell'editore, testata giornalistica o portale web, di avvenuta pubblicazione, ovvero attestazione, dell'emittente televisiva o radiofonica, di avvenuta messa in onda, o attestazione, dell'agenzia pubblicitaria, di avvenuta affissione.
- 3. L'amministrazione regionale ha facoltà di chiedere ulteriore documentazione al fine di garantire il corretto svolgimento del procedimento amministrativo nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità e imparzialità.
- 4. L'erogazione del contributo è disposta con provvedimento del dirigente del settore competente a seguito della verifica della documentazione contabile e amministrativa prodotta.

### CAPO IV Procedimento amministrativo e controlli

## Art. 8 (Informatizzazione del procedimento e dei controlli)

- 1. L'arministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare prima dell'erogazione dei contributi i controlli opportuni al fine di acquisire maggiori garanzie sulla destinazione dei propri interventi.
- 2. L'amministrazione regionale effettua, ai sensi della normativa vigente, le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nelle forme dell'autocertificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, senza oneri a carico della Regione, e con l'ausilio degli strumenti informatici e telematici disponibili, nonché al fine di accertare la veridicità del contenuto della documentazione allegata dai beneficiari relativamente alle dichiarazioni rese e ai dati forniti dalle strutture ricettive e dagli enti di gestione delle infrastrutture viarie interessate ai programmi di viaggio.
- 3. Al fine di favorire un più efficace sistema di controllo e di gestione del procedimento amministrativo, in un'ottica di maggiore efficienza, accessibilità e semplificazione, la Regione adotta un'apposita piattaforma informatica. Tale piattaforma, allo scopo di facilitare le verifiche, anche ai fini di cui al comma 2, in ordine all'effettuazione dei programmi di viaggio, consente la condivisione del procedimento con società aeroportuali, nautiche e ferroviarie nonché con le altre istituzioni competenti sul controllo dei flussi turistici.
- 4. Ulteriori specifici controlli saranno effettuati per garantire il rispetto del regime della normativa in materia di aiuti.

# Art. 9 (Gestione del procedimento amministrativo)

- 1. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui alla presente legge, le informazioni, anche relative al contenuto della documentazione prodotta, sono rese mediante autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 445/2000, e sono verificate d'ufficio dall'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 8.
- 2. Fino alla attivazione della piattaforma informatica il procedimento è espletato secondo le tradizionali modalità favorendo le modalità d'invio telematico.

### CAPO V Disposizioni finali

## Art. 10 (Copertura finanziaria)

1. L'onere derivante dalla presente legge è determinato, per il triennio 2018 - 2020, in 1.500.000,00 euro annui stanziati sul capitolo U0613310301 del Bilancio regionale, per come stabilito dalla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020).

# Art. 11 (Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge regionale 7 marzo 1995, n. 6 (Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare).

## Art. 12 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.